



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 51 del 24.10.2018.


OGGETTO: Proposta di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per la istanza di ammissione alla massa passiva n. 40 e successiva integrazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 15,25 nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente		X

PREMESSO

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;




VISTO

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.";

CONSIDERATO

- che questo Organo, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con Delibera n. 07 del 11 luglio 2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL;
- che il Commissario Straordinario con Delibera n. 24 del 10 agosto 2016 ha aderito alla modalità semplificata;
- che con Delibera n. 34 del 15 settembre 2016 questo Organo ha fissato i criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio alle procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione (in particolare, è stato stabilito di proporre transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, nella misura del 50%);

RITENUTO



- di poter procedere con ulteriore proposta di transazione in riferimento all'istanza di ammissione alla massa passiva sotto riportata:

istanza n. 40 presentata dal Consorzio Ambiente Versilia (CAV) in data 21 maggio 2015 (prot. gen.le 30434 del 25 maggio 2015) integrata in data 15 marzo 2018, prot. gen. 17839 del 16 marzo 2018.

DATO ATTO

- che con riferimento all'istanza n. 40 presentata dal citato Consorzio, lo sviluppo istruttorio è stato il seguente:

A)

Con nota del 15 marzo 2018 prot. int n. 19.03.2018 il dirigente competente ha attestato relativamente al cd librone 1, l'ammissibilità dell'importo di € 2.841.162,45, quale quota parte di spettanza del comune di Viareggio, dando atto che l'importo di € 2.350.413,50 era già stato corrisposto o sotto forma di pagamento o di spese sostenute.

Considerato conseguentemente che il credito esigibile è pari ad € 490.748,95;

Con nota OSL N. 374 del 23 aprile 2018 (inviata con PEC n. 28722 e prot PEC N. 27550 del 24.04.2018) è stato avviato il procedimento ex art. 10 bis l. 241/90;


con nota prot. OSL n. 383 del 07.05.2018 il citato Consorzio ha trasmesso le osservazioni ex art. 10 bis l.241/90 ove la sopra indicata somma relativa al librone 1 dichiarata ammissibile per € 2.841.162,45, quale quota parte di spettanza del comune di Viareggio, non è stata oggetto di contestazione da parte del CAV che, nella tabella riepilogativa generale allegata alla nota nella nota CAV prot 37 del 4 maggio 2018 prot. osl 383 del 7 maggio 2018, ha confermato che l'importo ammissibile complessivo controdedotto dal CAV coincideva con l'importo complessivo ritenuto ammissibile dal dirigente.

Pertanto il dirigente responsabile ha confermato l'importo di € 490.748,95 dovuti al Consorzio per **crediti relativi a quanto indicato nel librone 1.**

B) Con la stessa nota del 15 marzo 2018 prot. int n.31399 del 19.03.2018 il dirigente competente ha attestato relativamente al cd librone 2 , l'ammissibilità dell'importo di € 939.142,80 quale quota parte di spettanza del comune di Viareggio;

Con nota OSL N. 374 del 23 aprile 2018 (inviata con PEC n. 28722 e prot PEC N. 27550 del 24.04.2018) è stato avviato il procedimento ex art. 10 bis l. 241/90;

con nota CAV prot 37 del 4 maggio 2018 (prot. OSL n. 383 del 07.05.2018) il citato Consorzio ha trasmesso le osservazioni ex art. 10 bis l.241/90;



Con nota prot. interno n. 82451, in data 11 luglio 2018, il dirigente responsabile ha confermato l'importo di € 939.142,80 dovuti al Consorzio per **crediti relativi a costi per spese legali indicate nel librone 2;**

C)

Con la stessa nota del 15 marzo 2018 prot. int n.31399 del 19.03.2018 il dirigente competente ha attestato relativamente al cd librone 3 , l'ammissibilità dell'importo di € 362.836,60 quale quota parte di spettanza del comune di Viareggio;

Con nota OSL N. 374 del 23 aprile 2018 (inviata con PEC n. 28722 e prot PEC N. 27550 del 24.04.2018) è stato avviato il procedimento ex art. 10 bis l. 241/90;

con nota prot. OSL n. 383 del 07.05.2018 (nota CAV prot 37 del 4 maggio 2018) il citato Consorzio ha trasmesso le osservazioni ex art. 10 bis l.241/90;

Con nota prot. interno n. 82451, in data 11 luglio 2018, il dirigente responsabile ha confermato l'importo di € 362.836,60 dovuti al Consorzio per **crediti relativi a costi per espropri indicati nel librone 3;**

D)

Con nota CAV del 15.03.2018, prot. OSL n. 252 del 16.03.2018, è stata altresì richiesta la somma complessiva di € 418.254,48 per le seguenti causali: €. 179.045,28 a titolo delle prime tre rate Arpat; €85.129,20 a titolo di quota fideiussoria; €. 154.080,00 a titolo di quota spese legali per opposizione al concordato preventivo;


Con nota OSL N. 338 del 05 aprile 2018 (inviata con PEC prot PEC N. 22856 del 05.04.2018) è stato avviato il procedimento ex art. 10 bis l. 241/90;

Con nota prot. n. 30 del 13.04.2018, il CAV ha trasmesso le osservazioni ex art. 10 bis l.241/90;

Con nota n. 54.840 del 13 agosto 2018 il dirigente responsabile ha altresì dichiarato ammissibile il credito (richiesto con nota prot. gen.le n. 17839 del 16.03.2018) per €. 179.045,28 a titolo delle prime tre rate Arpat; per €85.129,20 a titolo di quota fideiussoria mentre non ha ritenuto ammissibile il presunto credito pari ad €. 154.080,00 a titolo di quota spese legali per opposizione al concordato preventivo;

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE

- Ammissibile l'importo da riconoscere a CAV nella misura di €. 1.792.728,35 così come indicato alla lettere A, B e C delle premesse al presente atto.



- Ammissibile l'importo da riconoscere a CAV nella misura di €. 264.174,48 così come indicato alla lettere D delle premesse al presente atto.
per un totale complessivo di €. **2.056.902,83**.

Di dare atto conseguentemente che, a fronte della pretesa di CAV come di seguito sintetizzata:

- Librone 2 – spese legali – (pretesa di CAV da ultimo formalizzata nella propria nota prot 37 del 4 maggio 2018, prot osl 383 del 7 maggio 2018) € 1.434.807,18 (corrispondente al 38,10% di € 3.765.898,12); dichiarata ammissibile per €. **939.142,80**
- Librone 3 – spese espropri - (pretesa di CAV da ultimo formalizzata nella propria nota prot 37 del 4 maggio 2018, prot osl 383 del 7 maggio 2018) € 604.447,66 (corrispondente al 38,10% di € 1.586.476,82);dichiarata ammissibile per €. **362.836,60**
- Nota CAV del 15.03.2018, prot. OSL n. 252 del 16.03.2018 portante la pretesa di € 418.254,48; dichiarata ammissibile per €. **264.174,48**.


l'importo complessivo di € 891.355,44 pur richiesto da CAV nelle proprie istanze di insinuazione alla massa passiva, non è ammissibile per le motivazioni tutte indicate nelle citate relazioni istruttorie agli atti di questo Organo, e che in questa sede si intendono integralmente richiamate.

RICHIAMATI

- l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- il titolo VIII, capi II e III, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

DELIBERA

- 1) di proseguire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, con la proposta di transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L., secondo i criteri di cui alla deliberazione O.S.L. n. 34/2016, per la somma complessiva pari a € **1.028.451,42** corrispondente al 50% dell'importo ritenuto ammissibile ;



- 2) .di confermare che l'adesione alla suddetta proposta potrà essere assicurata con la modulistica richiamata nella stessa deliberazione O.S.L. n. 34/2016, direttamente dal creditore o in seguito al ricevimento di raccomandata a/r (o P.E.C.) nel caso in cui lo stesso non si attivi spontaneamente ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
- 3) di assicurare l'adozione degli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL, in caso di omessa accettazione (o di esplicito rifiuto) delle transazioni proposte con il presente atto;
- 4) di assicurare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della adesione alla proposta di transazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione n. 34/2016 e corredata dagli allegati ivi previsti), nei termini di cui all'unito "**Allegato A**", fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e contributiva del soggetto creditore (Equitalia/DURC, ecc.) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, ecc.;
- 5) quantificare conseguentemente in € 891.355,44 ,l'importo, pur richiesto da CAV nelle proprie istanze di insinuazione alla massa passiva, non ammissibile alla stessa per le motivazioni tutte indicate nelle citate relazioni istruttorie agli atti di questo Organo, e che in questa sede si intendono integralmente richiamate.
- 6) di individuare come responsabile del procedimento la presidente dell'OSL dr.ssa Marina Savini;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.


La presente deliberazione è trasmessa, a cura dello stesso personale:

Al Sindaco; al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente, al dirigente dell'Area Economica per quanto di competenza e alla Corte dei Conti.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

dott. Marina Savini

dott. Fabio Dostuni



ALLEGATO A

N° Istanza	Creditore	Importo istanza	Credito riconoscibile ex art.258	%art.258	Suddivisione crediti	Credito transabile	Debiti vs. OSL	Pagamento effettuabile	Credito OSL	Credito riconoscibile ex art.258	di cui FUORI BILANCIO: di cui PRIVILEGIATI : di di cui NON privilegiati	Importo DA ACCANTONARE in caso di rifiuto della TRANSAZIONE
40	Consorzio Ambiente Versilia	€ 3.270.725,20	€ 2.056.902,83	50%	€ 1.028.451,42	€ 1.028.451,42	€ 1.028.451,42	€ 1.028.451,42		€ 1.028.451,42	di cui FUORI BILANCIO: di cui PRIVILEGIATI : di di cui NON privilegiati	€ 1.028.451,42

[Handwritten signature]

